

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) MODALITÀ DELL'OBBLIGO DI FORNITURA – Per le modalità dell'obbligo di fornitura è determinante la conferma scritta dell'ordine da parte del venditore. Fino ad avvenuta conferma dell'ordine tutte le offerte e prezzi sono indicativi e non impegnativi, a meno che essi non siano stati indicati espressamente per iscritto quali impegnativi. Accordi separati di qualsiasi natura devono essere espressamente confermati per iscritto. Le presenti condizioni di vendita e di pagamento rendono non impegnative, senza che occorra una specifica opposizione, le eventuali condizioni di acquisto del compratore. Se i prezzi non sono espressamente dichiarati per iscritto come prezzi fissi, il venditore avrà il diritto – anche dopo l'avvenuta conferma d'ordine – di applicare i prezzi validi il giorno della fornitura.

2) RIVALSA VALUTARIA – Qualora il cambio riportato su "Il Sole 24 Ore" riferito al giorno precedente a quello della fattura dovesse subire una variazione (+/-) superiore al 2%, sarà automaticamente conteggiata in fattura l'intera differenza senza alcuna deduzione di franchigia.

3) IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE – La spedizione della merce avviene franco magazzino venditore e, salvo diverse disposizioni, mediante spedizione ordinaria a mezzo posta, ferrovia o corriere, a scelta del venditore. Le spese di trasporto verranno addebitate in fattura al costo. La merce da spedire viene imballata secondo le usanze commerciali con esclusione di ogni responsabilità a carico del venditore. Il rischio del trasporto è a carico del compratore anche qualora siano stati concordati prezzi franco stazione di ricevimento della merce e quando il trasporto della merce viene effettuato coi mezzi del venditore. Se il compratore preferisce prendere in consegna la merce nel luogo di spedizione il rischio passa a suo carico nel momento in cui il venditore ha messo la merce a sua disposizione pronta per la consegna. La merce trasportata non è assicurata dal venditore a meno che non sia espressamente richiesto nell'ordine. Il compratore rinuncia fin d'ora a qualsiasi rivalsa nei confronti del venditore in caso di furto, incendio, smarrimento o qualsiasi altro danno possa intervenire alla merce dal momento in cui essa è stata approntata per la spedizione.

4) CONSEGNA – I prezzi salvo diversi accordi confermati per iscritto dal venditore valgono per merce fornita franco magazzino venditore con esclusione di trasporto e/o altri oneri.

5) PAGAMENTO E TERMINI DI PAGAMENTO – Le fatture sono da pagarsi entro i termini pattuiti. Effetti cambiari non valgono come pagamento in contanti ed escludono la concessione dello sconto di cassa. Il pagamento deve avvenire nella valuta esposta in fattura.

6) RITARDO NEL PAGAMENTO – Qualsiasi ritardo nel pagamento attribuisce a Forind Avio Elettronica Spa il diritto di sospendere le forniture. Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito dal contratto. Nel caso non sia previsto nel contratto un termine di pagamento gli interessi decorrono dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del ricevimento della merce (se non è certa la data di ricevimento della fattura).

7) TERMINE DI CONSEGNA – Il termine di consegna convenuto inizia dalla data della conferma d'ordine fino alla spedizione o messa a disposizione della merce "franco magazzino". Il termine di consegna indicato nell'offerta può di regola essere osservato nel caso di immediato conferimento dell'ordine; esso viene esattamente indicato al momento del ricevimento dell'ordine stesso, ma deve in ogni caso considerarsi come non impegnativo e approssimativo.

8) DIRITTO DI RIFIUTARE E LA FORNITURA – Cause di forza maggiore e, ulteriori circostanze, anche di natura politica, che impediscono il regolare approvvigionamento o il libero uso di materie prime o mezzi di lavoro, consentono al venditore, a sua scelta, di spostare i termini di consegna per l'intera fornitura o per parte di essa o anche di recedere in tutto in parte dal contratto, senza che ciò dia al compratore alcuna pretesa nei confronti del venditore. Quale caso di forza maggiore sono da considerare anche gli incidenti (sul lavoro, malattie, ecc.) e ogni altra circostanza dalla quale può dipendere una totale o parziale riduzione di lavoro, nonché la mancanza di materie prime, difficoltà di trasporto e nell'approvvigionamento dell'energia elettrica. Qualora il venditore non sia receduto, a seguito di intervento di

cause di forza maggiore, dal contratto, resta fermo l'impegno del compratore a ritirare la merce nonostante la ritardata fornitura.

9) FORNITURE PARZIALI E FORNITURE IN PIÙ O IN MENO – Il venditore ha il diritto di eseguire consegne parziali. Sui quantitativi concordati è consentita al venditore la facoltà di eseguire consegne in più o in meno fino al 5%.

10) DENUNCE PER VIZI – Se entro il termine massimo di una settimana dal ricevimento della merce da parte del venditore e, in ogni caso, prima del suo uso, trasformazione, lavorazione e ulteriore destinazione non viene presentata denuncia per vizi riconoscibili della merce, la stessa vale come approvata ed accettata. La merce vale anche come pervenuta al compratore, qualora a questi sia imputabile, a seguito di rifiuto di ricevimento, lo spostamento della consegna oppure se il compratore si trova comunque in mora col ricevimento della merce. Per vizi che si rilevano in un secondo tempo sulla merce che non erano riconoscibili al momento del ricevimento, la denuncia deve essere effettuata immediatamente dopo la scoperta, al più tardi però tre mesi dopo la consegna della merce al compratore, altrimenti la merce, si intende, anche in presenza di tali vizi, come approvata ed accettata, in caso di reclamo fondato il compratore ha soltanto il diritto alla eliminazione del vizio o alla fornitura di merce sostitutiva esente da vizi. La eliminazione dei vizi o forniture sostitutive devono aver luogo entro un termine di tempo ragionevole non inferiore a quattro settimane dall'avvenuta denuncia. È esclusa ogni responsabilità del venditore per danni indiretti, per tali intendendosi anche quelli comunque derivati a persone o ditte diverse dal compratore, aventi o meno causa dallo stesso. Non è consentita la ritenzione di pagamenti. Uno scarto di circa l'1% è da considerarsi normale e non legittima denuncia per vizi. Non verranno accettati scarti di ritorno se non autorizzati per iscritto dopo indagine preliminare basata su un rapporto scritto e dettagliato del compratore sui motivi dello scarto. Tolleranza di 1% sui quantitativi forniti sono da considerarsi normali e non possono dare adito a reintegro od accredito.

11) RISERVA DI PROPRIETÀ - Fino ad avvenuto integrale pagamento di qualsiasi credito derivante da rapporti d'affari, compreso ogni credito accessorio e fino ad avvenuto pagamento degli effetti e degli assegni consegnati la proprietà della merce resta riservata al venditore. La riserva di proprietà non esclude il diritto del compratore di usare o alienare la merce nell'ambito del normale svolgimento della sua attività. Il compratore non può cedere in garanzia o sottoporre a pegno la merce oggetto della riserva di proprietà. In caso di lavorazione di merce su cui grava la riserva di proprietà nel senso che la stessa venga trasformata in un nuovo oggetto, la trasformazione ha luogo a spese del compratore in ogni caso per il venditore, nel senso che il venditore è proprietario della merce in ogni fase della trasformazione. Nel caso di lavorazione con merci diverse, non di proprietà del venditore, il compratore cede fin d'ora al venditore la comproprietà sugli oggetti risultanti dalla lavorazione. Il compratore cede fin d'ora i propri crediti derivanti da rivendita della merce gravata da riserva di proprietà indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata lavorata o meno e ciò fino a concorrenza della quota di partecipazione della merce oggetto è della riserva di proprietà all'oggetto venduto. Gli importi incassati dal compratore o cambiali o assegni allo stesso rimessi a copertura del suo credito devono a richiesta essere immediatamente consegnati e trasferiti al venditore. Su richiesta del venditore. Su richiesta del venditore il compratore deve indicare al venditore i nominativi dei debitori dei crediti ceduti e portare a conoscenza dei debitori la cessione. Il venditore autorizza il compratore all'incasso dei crediti ceduti; ciò non pregiudica il diritto del venditore di procedere all'incasso diretto, il venditore non procederà all'incasso diretto dei crediti, sino a quando il compratore osservi i propri obblighi di pagamento. Qualora la merce gravata da riserva di proprietà e le ulteriori garanzie venissero pignorate o in altro modo pregiudicate da terzi, il compratore deve subito opporsi e immediatamente darne comunicazione per lettera raccomandata al venditore. Il compratore si impegna di dare notizia e rendere conto al venditore circa la consistenza della merce gravata da riserva di proprietà, la sua lavorazione e la sua combinazione con merci di terzi come pure in ordine alla sua rivendita. Il venditore si impegna, riservato il diritto di scelta, di liberare le garanzie spettategli su richiesta del compratore, in quanto il loro valore superi il 20% dei crediti garantiti.

12) LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE – Luogo di adempimento è la sede del venditore. Foro competente per entrambe le parti è quello di Milano. Questo vale anche nel caso che siano stati rilasciati assegni ed effetti.